

CONTRATTO DI SERVIZIO

***PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE***

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

ENTE AUTONOMO VOLTURNO

ANNI 2020-2025

L'anno 2020, il giorno del mese di con la presente scrittura privata

tra

la Regione Campania, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Napoli, via Santa Lucia, codice fiscale 80011990639, rappresentata dall'Avv. Giuseppe Carannante, domiciliato per la carica in Napoli, via Santa Lucia, che interviene, agisce e stipula nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in qualità di Direttore Generale per la Mobilità, nominato con DGR n. 198 del 21 aprile 2020 e DPGR n. 68 del 27 maggio 2020 (di seguito, per brevità, denominata "Regione")

e

Ente Autonomo Volturmo S.r.l., (nel seguito anche "EAV" o "Impresa" o "Affidataria"), (C.F. 06777350635), – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Campania - con sede legale e amministrativa in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, CAP 80142, Partita IVA 00292210630, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli con n. na-4980, rappresentata dal dott. Umberto De Gregorio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della predetta Società, indirizzo PEC enteautonomovolturmo@legalmail.it (di seguito, per brevità, denominata "EAV")

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

PREMESSO CHE

1. il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 "relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70" e s.m.i.;
 - Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di

trasporto pubblico locale”;

- Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
 - Legge Regionale n.3 del 28 marzo 2002 e ss. mm. e ii., che detta la “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;
 - Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (art. 1 cc.89 e ss) e ss. mm. Li. (Legge Finanziaria Regionale 2013), istitutiva del Bacino Unico Regionale in materia di TPL;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento” applicabile giusta Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 3 aprile 2017 n. 48 “Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta le “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015”;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018 n. 120 recante “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 9 dicembre 2018 n. 106 recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
2. in particolare, il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione degli artt. 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa e le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle ferrovie dello Stato Spa (art. 8, comma 2);
 3. il richiamato D.Lgs. prevede che siano trasferite a titolo gratuito alle Regioni i beni, gli impianti e

l'infrastruttura sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8 commi 3 e 4) e che le Regioni subentrano allo Stato quali concedenti delle ferrovie di cui all'art. 8, 1° comma, sulla base di Accordi di Programma, stipulati a norma dell'art. 12, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie di cui al comma 1, lettere b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico economico di cui all'art. 86 del DPR 24.07.1977, n. 616 (art. 8, comma 3);

4. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale (art. 105, lettera h);
5. l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Campania, per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, sottoscritto in data 12.02.2000, la cui applicazione decorre dal 01.01.2001, giusta quanto disposto dall'art. 1 del DPCM del 16.11.2000, disciplina il subentro della Regione Campania allo Stato nelle funzioni e nei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi eserciti da Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumvesuviana, Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento – Napoli e Sepsa SpA (Ferrovie Cumana e Circumflegrea);
6. Ente Autonomo Volturmo s.r.l. è una società partecipata al 100% dalla Regione Campania, inserita nell'elenco degli organismi cd. in house tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 (comunicazione dell'Ufficio speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate (prot. n. 386476 del 31.05.2017);
7. la rete regionale è in concessione ad EAV sino al 31.12.2030 in forza di atti di concessione approvati con Delibera di Giunta regionale n. 6324/2002;
8. la rete ferroviaria EAV si estende per 289,490 km su n. 9 linee così distinte:
 - n. 4 LINEE VESUVIANE per 142,705 km:
 - Napoli - Torre Annunziata - Sorrento
 - Napoli - Torre Annunziata - Poggioreale
 - Napoli – Ottaviano - Sarno
 - Napoli – Nola - Baiano / Napoli - San Giorgio (Via Centro Direzionale) / Napoli – Pomigliano - Acerra
 - n. 2 LINEE SUBURBANE per 89,705 km:
 - Canello - Benevento
 - Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese
 - n. 1 LINEA METROPOLITANA PESANTE per 10,227 km:
 - Piscinola Scampia – Aversa Centro
 - n. 2 LINEE FLEGREE per 46,853 km:
 - Cumana: Montesanto – Pozzuoli - Torregaveta
 - Circumflegrea: Montesanto – Quarto -Torregaveta

9. le linee ferroviarie EAV vesuviane, Cumana e Circumflegrea hanno la qualificazione di isolate e sono inserite nel D.M. del 02.08.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, le linee verso Benevento e verso Piedimonte Matese, hanno la qualificazione di interconnesse con la rete RFI e sono inserite nel D.M. del 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

10. con Delibere di Giunta regionale n. 3341, 3342 e 3343 tutte del 12.07.2002, sono stati approvati gli schemi di Contratti di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, tra la Regione Campania e, rispettivamente, S.E.P.S.A. SpA, Circumvesuviana Srl e Ferrovia Alifana BN-NA Srl poi MetroCampania NordEst Srl, per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2003;
11. i predetti contratti sono stati stipulati a settembre 2002 e sono rimasti in vigore ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm.ii.;
12. nel corso del 2011, sono stati sottoscritti appositi atti integrativi, con i quali, a fronte delle prestazioni previste nei contratti medesimi, sono stati stabiliti i valori dei relativi corrispettivi;
13. ai sensi dell'art. 4, comma 32-ter decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, si è stabilito di prorogare, agli stessi patti e condizioni, i Contratti di Servizio in essere e gli altri atti regolanti i rapporti con i soggetti gestori dei servizi medesimi;
14. con atti del 5 novembre 2012 la Regione Campania e le società S.E.P.S.A. SpA, Circumvesuviana Srl e MetroCampania NordEst Srl, hanno stipulato il contratto di proroga per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario per il periodo 01.01.2013 – 31.03.2013;
15. con nota prot. n. 44 del 15.01.2013, acquisita al prot. n. 66444 del 28.01.2013, l'Amministratore Unico dell'EAV, anche a seguito delle previsioni della DGR n. 799 del 21.12.2012, ha comunicato che le società Circumvesuviana Srl, MetroCampania NordEst Srl e S.E.P.S.A. SpA, con atto di fusione per Notaio Giancarlo Iaccarino del 27.12.2012, rep. 28676, raccolta n. 16707, sono state incorporate nella società Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna dell'Olio 44, C.F. e P.I. n. 00292210630, numero R.E.A. NA-4980, i cui effetti giuridici decorrono dal 28.12.2012, data dalla quale tutti i rapporti intrattenuti con ciascuna delle società fuse sono da intendersi in capo alla società incorporante;
16. a far data dal 01.04.2013, i servizi sono stati svolti da EAV per effetto di provvedimenti ex art. 5 par. 5 Reg.UE n. 1370/07 (D.D. n. 57/13 e ss.) determinati da successive situazioni emergenziali nei medesimi richiamati;

PRESO ATTO CHE

17. la soc. regionale EAV è interessata dal processo di risanamento di cui alla normativa speciale prevista dall'art. 16 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 e dall'art. 11 della Legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del Decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193;

18. in particolare, il Commissario ad Acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, nell'espletamento delle funzioni rimessegli dalla legge, ha elaborato i piani di cui al menzionato art. 16 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83;
19. in data 24.12.2013, è stato sottoscritto l'Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presidente della Regione Campania per l'approvazione dei piani di cui al comma 5 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, reg. alla Corte dei Conti il 26.02.2014 (reg. n. 1 al n. 1211);
20. con Delibera di Giunta n. 130 del 02.05.2014 la Regione Campania ha provveduto alla ratifica dell'Accordo;
21. con Delibera di Giunta regionale n. 143 del 05.04.2016 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo tra Regione e Commissario ex art. 16 comma 5 del Decreto - legge n. 83 del 22.06.2012, conv. dalla Legge n. 134/2012 - previsto dall'art. 2 dell'Accordo del 24.12.2013 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente della Regione Campania per l'approvazione dei piani di cui alla medesima norma;
22. lo schema del sopra citato Atto aggiuntivo prevede, tra l'altro, la sottoscrizione con la società regionale EAV s.r.l. di un Contratto di Servizio della durata di anni 6 (sei), o eventualmente di due contratti distinti, uno per le prestazioni connesse all'infrastruttura e l'altro per quelle relative al servizio;
23. con Delibera della Giunta Regionale n. 283 del 14.06.2016 "Preso d'atto della scadenza del Commissario ad acta ex art. 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e determinazioni conseguenti" ogni attività di completamento del processo in essere per il risanamento della società esercente il trasporto regionale ferroviario ex art. 16 comma 5 del Decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei piani predisposti - comprensiva anche del loro eventuale aggiornamento, della conclusione di transazioni con i creditori e dell'attività esecutiva concernente i pagamenti - è stata demandata alla responsabilità esclusiva degli organi di amministrazione ordinaria della società regionale Ente Autonomo Volturno Srl;
24. in data 15.12.2016 si è proceduto alla sottoscrizione del menzionato Atto aggiuntivo all'Accordo di approvazione dei Piani del 24.12.2013;
25. in esecuzione alle previsioni del richiamato art. 11 della Legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del Decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193, si è proceduto all'adozione della DGR n. 762 del 20.12.2016, recante "Adempimenti ex art. 11 Decreto - legge n. 193/16 conv. in legge n. 225/16 circa l'accertamento del debito della Regione Campania nei confronti della società EAV. Preso d'atto delle risultanze del tavolo istituito con DGR n. 662/2016" e della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 39 recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 590.986.590,00", nonché alla sottoscrizione dell'Accordo tra Regione ed Ente Autonomo Volturno previsto dai medesimi atti;
26. l'art. 11 in argomento prevede inoltre, al comma 2, che le misure necessarie al raggiungimento

dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV Srl, di cui all'Atto aggiuntivo approvato con DGR n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania e del MEF, dalla data di scadenza del commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 e che EAV Srl. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale;

27. il processo di cui alla richiamata normativa speciale ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo di soddisfazione dei creditori, costituente il presupposto per le ulteriori attività previste dall'art. 1, comma 308, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"),

DATO ATTO CHE

28. con DGR n. 489 del 27 luglio 2017 sono stati forniti indirizzi in materia di Contratto di Programma e di Contratto di servizio sulle reti ferroviarie regionali;
29. in particolare, la suddetta DGR n. 489/2017 dà atto della strumentalità del Contratto per i servizi ferroviari e del Contratto di Programma per la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie regionali, rispetto al processo in atto, previsto dalla legge, con l'art. 16, comma 5, del D.L. n. 83/2012 e con l'art. 11 del D.L. n. 193/2016, per il risanamento della società regionale EAV Srl;
30. in ottemperanza agli indirizzi impartiti, per quanto concerne la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie regionali, in data 23.10.2017 è stato sottoscritto con la società concessionaria Ente Autonomo Volturno, nella qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria regionale, il contratto di programma per la durata di anni 6, decorrenti dal 01.01.2017;
31. relativamente ai servizi ferroviari su reti regionali, la medesima DGR n. 489/2017, inoltre, fornisce indirizzo alla Direzione Generale per la Mobilità, al fine di dare attuazione alle previsioni dell'Atto aggiuntivo di cui alla DGR n. 143/16, di garantire la continuità dei servizi di TPL su ferro non interrompibili, mediante provvedimenti di emergenza ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, con EAV Srl, in qualità di Impresa Ferroviaria, per la durata massima di anni 2 (due) a decorrere dal 01.01.2017 ed a procedere entro il 30 settembre 2017 alla pubblicazione di cui all'art. 7, par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007 per l'aggiudicazione diretta ad EAV Srl di un Contratto di servizio della durata di anni 6 (sei) ai sensi dell'art. 5, par. 2, o par. 6 del Regolamento UE n. 1370/2007;
32. in esecuzione alle suddette previsioni nei termini fissati dall'art. 27 comma 2 lett. d) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, in data 22.09.2017 è stata spedita la pre – informativa in GUUE ex art. 7 par. 2 del Reg. UE n. 1370/2007, per l'affidamento dei servizi ferroviari su reti regionali ai sensi dell'art. 5 par. 2 del citato Reg. UE, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni;
33. in data 22.09.2017 è stato stipulato tra EAV e Regione Campania un contratto di servizio ex art. 5 par. 5 del Reg. UE n. 1370/07 per il periodo 2017 – 2018;
34. con DGR n. 891 del 28.12.2018 si è stabilito di assicurare la continuità dei servizi di Trasporto

Pubblico Locale su reti ferroviarie regionali mediante provvedimenti di emergenza ex art. 5 par. 5 del Regolamento UE n. 1370/07, alle medesime condizioni del contratto di servizio stipulato con la società regionale Ente Autonomo Volturno il 22.09.2017, per consentire la definizione dell'istruttoria in corso per la stipula di un contratto di servizio ex art. 5 par. 2 del Regolamento UE n. 1370/07, secondo gli indirizzi della DGR n. 489/2017, nonché per far luogo alle attività prodromiche richieste dalle Delibere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti n.48/2017 e n.120/2018, in ogni caso non oltre il 31.12.2019;

35. con verbale del 07.01.2019, EAV e Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, visto l'art. 5 par. 5 del reg. UE n. 1370/07, in conformità alle previsioni della DGR n. 891/2018 hanno concordato la proroga consensuale del contratto, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07 e delle ulteriori attività di cui alla DGR menzionata, comunque non oltre il 30.11.2019;
36. la Regione, per il tramite di ACaMIR, ha predisposto la Relazione ex Delibera ART 48/2017 con la quale ha individuato il lotto di affidamento, nella specie corrispondente al servizio ferroviario su reti regionali, inviandola all'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 3 maggio 2019 e ricevendo riscontro dalla stessa in data 29 maggio con richiesta di integrazioni; quindi la Regione ha trasmesso ad ART la relazione, integrata da ACaMIR, in data 09 ottobre 2019, ricevendone riscontro, con raccomandazioni, il 20.11.2019;
37. a seguito dell'entrata in vigore della Delibera ART 120/2018, la Regione, relativamente alle reti interconnesse, ha richiesto all'ART, ai sensi della misura 2, comma 4 della citata delibera, in data 18 dicembre 2018 i parametri per perseguire l'efficienza dell'affidamento diretto, ricevendone riscontro in data 04.03.2019, sulla base dei quali ha predisposto e concordato con EAV, il Piano Economico Finanziario 2020 – 2025 (di seguito PEF) e il Piano Raggiungimento Obiettivi 2020 -2025 (di seguito PRO), nel quale sono stati definiti gli obiettivi di efficacia ed efficienza e le azioni di miglioramento della performance del servizio di trasporto, inviato ad ART in data 31/10/2019;
38. in data 25.11.2019, ha fatto seguito da parte di ART la richiesta di specificazioni/integrazioni;
39. con verbale del 25.11.2019, EAV e Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, visto l'art. 5 par. 5 del reg. UE n. 1370/07, in conformità alle previsioni della DGR n. 891/2018 hanno concordato la proroga consensuale del contratto, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07 e delle ulteriori attività di cui alla DGR menzionata, comunque non oltre il 31.12.2019;
40. nelle more della definizione dell'istruttoria finalizzata alla stipula di un Contratto di servizio ex art. 5 par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007, con Delibera di Giunta regionale n. 647 del 17.12.2019 è stata assicurata, nelle more della conclusione delle attività finalizzate alla stipulazione di un contratto di servizio ex art. 5 par. 2 del Regolamento (U.E.) 1370/2007, da sottoscrivere in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020, la continuità dei servizi essenziali non interrompibili di trasporto pubblico locale su reti ferroviarie regionali mediante provvedimenti di urgenza ex art. 5 par. 5 del sopracitato Regolamento Europeo;

41. in conformità alle previsioni della DGR n. 647/2019, Regione Campania ed EAV, nel dare atto dell'istruttoria in corso e, in particolare, delle interlocuzioni con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, hanno concordato per la proroga consensuale del contratto stipulato il 22.09.2017, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07, comunque non oltre il 31.12.2020;
42. in data 28.01.2020 si è provveduto alla pubblicazione in GUUE di informazioni complementari alla preinformativa operata in GUEE ex art. 7 par. 2 del Reg. UE n. 1370/2007, per l'affidamento dei citati servizi ai sensi dell'art. 5 par. 2 del citato Reg. UE, adeguandola alle circostanze sopravvenute;
43. in data 18.02.2020, sono stati forniti ad ART il PEF 2020 – 2025 e il PRO 2020 – 2025 con le specificazioni/integrazioni richieste il 25.11.2019;
44. ART ha richiesto in data 13.03.2020 ulteriori specificazioni integrative, che sono state fornite il 06.05.2020 e quindi riscontrate dall'Autorità il 16.07.2020;
45. in data 28.07.20, inoltre, ART ha dato indicazioni in materia di canone per l'accesso alle reti interconnesse, rilevanti anche ai fini del presente contratto;
46. le Parti hanno, pertanto, elaborato un PEF, sviluppato per l'intero periodo dell'affidamento, che assicura l'equilibrio economico-finanziario del contratto, incluso il ragionevole utile, e un processo di miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza, che per il primo periodo regolatorio segue quanto definito nel documento di programmazione PRO;
47. le Parti si danno atto che è attualmente in corso la pandemia da Covid-19, che sta comportando a carico delle aziende di TPL severe conseguenze in termini di maggiori oneri per l'attuazione delle misure di contenimento del contagio e per le diseconomie conseguenti ai necessari provvedimenti di limitazione dell'esercizio, nonché per minori introiti per il drastico calo dell'utenza.
48. le parti si danno atto, altresì, che è pervenuta ad EAV la nota ANSF prot. n. 8530 del 30.03.2020, che prescrive la limitazione temporanea a 50 km/h sulle linee vesuviane e su quelle flegree a far data dal 01.04.2020. Tale misura comporterà ulteriori perdite di efficienza e la temporanea impossibilità di rispettare gli indici di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi,
49. le parti si danno atto che la stipula del contratto per la fornitura dei nuovi treni sulle linee vesuviane, la cui messa in servizio è tra le condizioni poste a fondamento del PEF e del PRO, è fortemente ritardata per effetto dell'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione della gara. Allo stato il giudizio che ne è sorto è pendente dinanzi al Consiglio di Stato con udienza fissata per il 10.12.2020 e solo all'esito della stessa sarà possibile stipulare il contratto con l'aggiudicatario;
50. nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo "Atto" o "Contratto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento diretto per il periodo 2020 – 2025;
51. lo schema del presente Atto è munito del parere dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale prot. n. 560610 del 25.11.2020;

52. la Giunta regionale, con deliberazione n. 582 del 16.12.2020 ha preso atto della positiva conclusione del procedimento istruttorio, avviato con la DGR n. 489/2017, per l'affidamento alla società regionale Ente Autonomo Volturno dei servizi di trasporto pubblico locale su reti ferroviarie regionali; ha autorizzato la Direzione Generale Mobilità a sottoscrivere il nuovo contratto di servizio di durata esennale 2020 - 2025, con la società regionale Ente Autonomo Volturno ex art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007; ha assicurato la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo contratto di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su reti regionali 2020 - 2025 a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 nell'ambito della Missione 10, Programma 1001; ha dato atto, infine, che per gli anni dal 2023 al 2025 la spesa annua derivante dal presente contratto troverà copertura nell'ambito degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci successivi;

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'allegato n. 4 (PEF 2020 – 2025), l'allegato 5 (PRO 2020 – 2025 e Matrice dei rischi), l'allegato 7 (Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penali, mitigazioni delle penali e premi) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 19.

Art. 2

(Struttura)

1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)

Art. 2 (Struttura)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata e effetti della sottoscrizione)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

Art. 8 (Confronto annuale ed effetti conseguenti)

Art. 9 (Riequilibrio del PEF)

Art. 10 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)

Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 12 (Interruzione dei servizi)

Art. 13 (Valorizzazione commerciale)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 14 (Politica tariffaria)

Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)

Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza)

Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)

Art. 21 (Clausola fiscale)

Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)

Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

Art. 24 (Controversia tra le Parti)

Art. 25 (Cessione dei crediti e debiti)

Art. 26 (Dichiarazioni ed obblighi)

Art. 27 (Codice etico ed altre disposizioni)

Art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 29 (Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto)

Art. 30 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Art. 31 (Criticità in atto: emergenza Covid-19 e limitazioni ANSF)

Art. 32 (Disposizioni finali)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. La Regione affida a EAV, che accetta, l'esercizio, in condizioni di sicurezza, dei servizi pubblici per il trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, di cui all'Allegato 1, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e pulizia del materiale rotabile strettamente necessario all'effettuazione dei servizi, come descritti nel presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.

Art. 4

(Durata e effetti della sottoscrizione)

1. Il presente Atto ha durata esennale, per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2025 ed è stipulato ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Reg. UE n. 1370/07e della pre-informativa spedita il 22/09/2017 in GUUE, ex art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed integrata il 28.01.2020.

Art. 5

(Disciplina delle prestazioni)

1. EAV svolge il servizio di trasporto ferroviario, di cui al precedente art. 3, secondo il programma di esercizio analitico annuale, di cui all'Allegato 1, assicurando anche i servizi connessi al trasporto, di cui all'All. 2, e i servizi automobilistici programmati in orario sostitutivi dei servizi ferroviari (di seguito "servizi di supporto"), di cui all'All. 3, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'All. 7.

2. Lo svolgimento dei servizi di supporto, di cui all'Allegato 3, rimane in carico a EAV fino all'affidamento degli stessi con procedure di evidenza pubblica già avviate, ad aziende diverse da EAV, esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma. La Regione comunicherà a EAV la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno tre mesi. Si farà quindi luogo alle conseguenti modifiche del programma di esercizio e del PEF.
3. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
 - a) codice identificativo del treno;
 - b) categoria del treno;
 - c) stazioni di origine e di destinazione;
 - d) gli orari di partenza e di arrivo;
 - e) i km della tratta O/D;
 - f) tempo di percorrenza;
 - g) periodicità e giorni di esercizio annuo;
 - h) i km annui percorsi;
 - i) la composizione minima del treno, il tipo di materiale e i posti a sedere minimi offerti.
4. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
5. Per l'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto sarà utilizzato il materiale rotabile, nonché i depositi e le officine necessarie alla manutenzione dello stesso, elencati nell'Allegato 6. Tali beni, in concessione al Gestore dell'Infrastruttura, saranno da questi forniti a titolo gratuito all'Impresa ferroviaria, individuata dalla Regione, esercente i servizi sulle reti. Il suddetto allegato sarà aggiornato in funzione dei beni ulteriori che dovessero essere successivamente concessi in uso ad EAV, anche in ragione della progressione del piano investimenti del materiale rotabile di cui alla DGR n. 55/2018, e di quelli oggetto di alienazione e/o dismissione.
6. Il programma di esercizio è attuato da EAV sulla base della capacità della rete e delle relative tracce.
7. EAV, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi:
 - a) servizi di supporto (c.d. "ali") definiti nel programma di esercizio di cui all'All. 3;
 - b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 12;
 - c) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete

ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

- d) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato;
- e) in altri casi da concordare tra le Parti.
8. EAV è tenuta a comunicare mensilmente alla Regione, dall'inizio dei servizi di cui ai precedenti punti b) c) e d), le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 giorni per i servizi di cui al punto b).
9. EAV predisporrà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto uno specifico "Piano d'intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse" relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un "adeguato servizio sostitutivo", in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l'equilibrio economico – finanziario originario del Contratto.
10. EAV, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali, nel rispetto delle procedure e normative di riferimento.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. L'affidamento avviene con modalità net cost. La Regione corrisponde ad EAV – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 – un corrispettivo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo un ragionevole margine di utile.
2. Il corrispettivo da riconoscere a EAV per il servizio espletato dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto riportato nel PEF (All. 4), ammonta a:
- per l'anno 2020 è pari ad Euro 55.477.927,00 (oltre IVA)
 - per l'anno 2021 è pari ad Euro 56.799.531,00 (oltre IVA)
 - per l'anno 2022 è pari ad Euro 57.087.899,00 (oltre IVA)
 - per l'anno 2023 è pari ad Euro 55.951.693,00 (oltre IVA)
 - per l'anno 2024 è pari ad Euro 57.795.054,00 (oltre IVA)
 - per l'anno 2025 è pari ad Euro 55.651.658,00 (oltre IVA)
3. Il PEF, in linea con quanto previsto nel PRO, prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del Contratto per l'intero periodo contrattuale, tenendo conto dei costi operativi nonché degli ammortamenti, delle imposte e di un ragionevole margine di utile.

4. Il PEF è strutturato sulla base delle gratuità e delle agevolazioni nonché delle relative forme di compensazione vigenti. Eventuali nuove agevolazioni e/o gratuità saranno tenute in considerazione ai fini dell'equilibrio economico finanziario del Contratto.
5. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell'effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio.
6. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate mensili. La Regione liquida i predetti importi a EAV entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura inviata secondo la vigente normativa. L'importo di ciascuna rata è versato in anticipazione e con ritenuta a garanzia del 5%, che è regolato tenendo conto della definizione delle penali e delle forme di mitigazione e relativa destinazione.
7. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a EAV gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.
8. La spesa troverà copertura sui capitoli di bilancio nell'ambito della Missione 10, Programma 1001 del bilancio regionale. In particolare, in ragione della natura pluriennale, la copertura finanziaria del Contratto sarà data, a livello statale, dal "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e a livello regionale dalle integrazioni, secondo le necessità, che dovranno essere eventualmente garantite con risorse regionali.

Art.7

(Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

1. Il corrispettivo, di cui all'Art. 6, comprende anche le somme pagate a titolo di canone di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI per l'utilizzo delle tracce orarie, relative a ciascuna corsa compresa nel Programma di Esercizio. In armonia con le indicazioni fornite da ART, a far data dal 2021, il corrispettivo, di cui all'Art. 6, comprende anche il canone di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria regionale interconnessa gestita da EAV.
2. Il corrispettivo, di cui all'Art. 6, non comprende il canone di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria regionale isolata gestita da EAV. Il c.d. "pedaggio" potrà essere comunque introdotto nel periodo di vigenza del presente Contratto; in tal caso la Regione si impegna a integrare il corrispettivo, di cui all'art. 6, con le somme necessarie per il pagamento del suddetto canone, stralciandole dal corrispettivo riconosciuto ad EAV quale Gestore dell'Infrastruttura.

Art. 8

(Confronto annuale ed effetti conseguenti)

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, e di verificare il rispetto degli impegni assunti per l'intero periodo di durata, le Parti procedono, acquisito il consuntivo certificato dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER, redatto secondo lo schema del PEF) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Allo scopo EAV annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, trasmette alla Regione e all'ART i formati di contabilità regolatoria e i dati tecnici relativi all'esercizio precedente, compilati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ART 120/2018 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, attestante la conformità degli schemi di contabilità regolatoria e della Relazione Illustrativa ai criteri illustrati nella medesima delibera ART 120/2018. Il confronto annuale è effettuato tra PEF normalizzato al tasso di inflazione reale NIC registrato per l'anno di riferimento e CER opportunamente rettificato da EAV dalle voci attive e/o passive di importi non di competenza dell'anno di riferimento, degli importi effettivamente corrisposti al gestore dell'infrastruttura di cui al precedente articolo, nonché dell'importo delle penali al netto delle eventuali mitigazioni delle stesse, come previsto al successivo articolo 18 comma 2.
3. Il confronto fra il CER e le previsioni del PEF opportunamente normalizzati come sopra definito dovrà far emergere gli scostamenti complessivi e quelli contrattualmente ammissibili ai fini delle valutazioni di cui al punto successivo del presente articolo, tenendo anche conto della matrice dei rischi.
4. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato e valutato dalle Parti come da Contratto, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 - a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER rettificato) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF normalizzato), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola uno per cento (da -0,1% a +0,1%) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento oltre lo 0,1% e fino al 5%", l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella matrice dei rischi di cui all'allegato 4, è registrato rispettivamente a credito o a debito per essere poi regolato tra le Parti mediante specifici accordi;
5. Laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (da -5% a +5%) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l'allegato (All. 4) al presente

Contratto, con le modalità previste al successivo articolo.

Art. 9

(Riequilibrio del PEF)

1. Le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che ripristini l'originario equilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF e sostituendo quindi l'allegato (All. 4) al Contratto, oltre a quanto previsto nel precedente articolo anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - i. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF;
 - ii. nel caso in cui la redazione del PRO, per il successivo periodo regolatorio (di 3 anni), renda necessaria una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 5;
 - iii. nei casi di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti, che comportino nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio.
2. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
 - i. sui fattori di produzione;
 - ii. sul corrispettivo;
 - iii. sul sistema tariffario;
 - iv. sul livello dei servizi.
3. Si conviene che, in ogni caso, nella ridefinizione del PEF si debba tenere conto degli obiettivi di produttività in valore percentuale e assoluto assunti da EAV nel presente Contratto e le Parti si impegnano a gestire, in modo equo, eventuali e potenziali situazioni di inefficienza rilevate o di mancati recuperi di produttività addebitabili alla gestione del servizio che abbiano riflesso sulla struttura dei costi operativi presa a riferimento per la ridefinizione del PEF stesso.
4. Ove le Parti non trovino un accordo sull'aggiornamento del PEF entro 60 giorni dall'apertura delle trattative, EAV ha diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di EAV a vedersi riconosciute le somme necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario inclusa la remunerazione del capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso.
5. Nel terzo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART e la definizione del PRO per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti definiscono l'eventuale revisione/rimodulazione del PEF rideterminando eventualmente il

tasso di inflazione previsto a PEF, sempre mantenendo l'originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, inclusa l'originale remunerazione del capitale.

6. Al termine dell'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER certificato dell'anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, , il relativo risultato netto regolatorio dell'intero periodo contrattuale e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali eventualmente registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
7. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola uno per cento (da -0,1% a +0,1%) dei Ricavi Operativi del periodo successivo all'ultimo periodo regolatorio, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
8. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
9. Le parti, al verificarsi di cause di forza maggiore, di cui al successivo comma, si impegnano a concordare le modalità per ristabilire l'equilibrio economico finanziario ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento 1370/2007, sia con riferimento al periodo regolatorio in cui si verifica la causa di forza maggiore sia per i successivi anni residui di contratto.
10. Si riportano, di seguito, a titolo esemplificativo, le cause di forza maggiore:
 - i. epidemie;
 - ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - iv. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, eruzioni vulcaniche, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - v. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Impresa Ferroviaria;
 - vi. impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari allo svolgimento dell'Obbligo di Servizio Pubblico.

Il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto (di cui all'art. 19 del presente contratto) sarà deputato a definire le modalità tecniche di valutazione degli impatti derivanti dal verificarsi delle

suddette cause, , la eventuale sospensione dell'applicazione delle penalità e premialità previste ai sensi delle delibere ART 120/2018 e 16/2018, nonché il processo di notifica e monitoraggio dei dati.

Con riferimento alle criticità in atto, di cui alle premesse n. 46 e 47, si rimanda a quanto riportato all'art. 31.

Art. 10

(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)

1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla rimodulazione del PEF entro 60 giorni dall'intervenuto accertamento e della produzione quali/quantitativa dei servizi, EAV procederà, anche in corso d'orario e previo tentativo formale di condivisione con la Regione da concludersi entro 20 giorni, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi, secondo i criteri riportati nell'allegato 1.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l'originario equilibrio economico-finanziario del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a EAV.
3. La Regione garantisce a EAV lo svolgimento di prestazioni in applicazione del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente almeno alla remunerazione dei costi fissi nonché dei costi variabili correlati alla produzione del servizio riprogrammato.

Art. 11

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. Nessuna modifica al Programma di Esercizio può essere apportata dall'Impresa senza autorizzazione dell'Ente, salvo casi eccezionali e motivati di urgenza (incluso le cause di forza maggiore di cui al precedente art. 9 comma 10), da comunicare tempestivamente.
2. Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, il Programma di Esercizio può essere modificato, previa intesa tra le Parti, in funzione di un miglioramento qualitativo/quantitativo del servizio, per esigenze di pubblica utilità e/o di integrazione modale, ai fini della razionalizzazione del servizio e dell'adeguamento della modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto.
3. L'EAV, anche su richiesta della Regione e, comunque, sempre a seguito di espressa e preventiva autorizzazione di quest'ultima, può altresì apportare modifiche al Programma di Esercizio in dipendenza di lavori programmati per migliorie, rinnovo e/o potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria o per cambiamenti dell'assetto della circolazione, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda. Le variazioni temporanee all'offerta dovranno assicurare condizioni di viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all'offerta base e comunque rimanere entro i seguenti limiti:
 - i. in caso di agibilità degradata dell'infrastruttura dovrà essere predisposto un Programma di Esercizio che preveda le opportune modifiche ai tempi di percorrenza dei treni transitanti

nelle fasce orarie o nelle tratte interessate dai lavori, operando in modo da limitare il più possibile i disagi nelle ore e nelle giornate di maggior traffico;

- ii. in caso di indisponibilità totale dell'infrastruttura per interruzioni programmate dovrà essere predisposto un apposito Programma di Esercizio di sostituzione con bus dei treni soppressi. Ad ogni treno soppresso dovrà corrispondere una corsa effettuata con un numero di bus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri statisticamente rilevati sul treno stesso.
4. Richieste di servizi straordinari da parte della Regione da effettuarsi in occasione di eventi speciali come manifestazioni sportive, meeting, eventi culturali od altro, non sono disciplinate come attività programmate o modifiche concordate del servizio, ma saranno effettuate in regime di programmazione straordinaria. I corrispettivi e le comunicazioni saranno definiti e regolati mediante semplice scambio di corrispondenza.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 10, è facoltà dell'Amministrazione, in caso di variazione degli stanziamenti di bilancio, di rideterminare i servizi, oggetto del presente affidamento, fino a un massimo del 20% di variazione del corrispettivo contrattuale, salvo verifica tecnica ed economica da parte dell'EAV, senza che ciò possa determinare per l'Impresa il diritto alla risoluzione del Contratto, a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al comma precedente, i servizi e il relativo corrispettivo contrattuale saranno rideterminati coerentemente con i criteri stabiliti dal presente Contratto e con un tempo di attuazione non superiore a 90 giorni.

Art. 12

(Interruzione dei servizi)

1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi nazionali, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità e, comunque, non imputabili ad EAV – genereranno effetti economico-finanziari, rilevati in sede di CER e, quindi, in sede di confronto fra quest'ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a EAV, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'All. 7.
3. In caso di sciopero, EAV garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra EAV e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. EAV garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. EAV, nei casi di cui al presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.

Art. 13

(Valorizzazione commerciale)

1. EAV ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. EAV determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà rendicontata nel CER nell'ambito dei ricavi, in ragione della natura.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 14

(Politica tariffaria)

1. EAV adotta il sistema tariffario definito dalla Regione e vigente nel periodo di validità del Contratto, comprensivo della tariffa integrata e di quella aziendale.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a EAV l'integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, ha previsto in PEF i seguenti incrementi tariffari:
 - iii. con cadenza annuale, a far data dal 1° gennaio 2020 e fino a scadenza, le tariffe regionali aziendali ed integrate TIC sono incrementate dell'1,5%.

Gli incrementi delle tariffe saranno deliberati dalla Regione con congruo anticipo, per consentire l'aggiornamento dei sistemi di vendita.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'adeguamento di cui al precedente comma 3, contribuisce all'equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione non proceda, sarà computato a credito di EAV l'importo corrispondente all'aumento atteso, anno per anno considerando l'effetto cumulato, secondo quanto previsto alla Matrice dei rischi; tale importo non è considerato nel calcolo di cui all'art. 8 comma 4 lettera a).
5. EAV provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di vendita del biglietto a bordo.
6. EAV si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il "Piano Operativo di sicurezza e controlleria", che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Il Piano definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l'equilibrio

economico-finanziario originario del Contratto.

7. EAV ha facoltà di adottare - previa autorizzazione della Regione e comunque decorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta – ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa- lavoro e casa-scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, nel rispetto del sistema tariffario regionale.
8. EAV assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori. Al fine di garantire nell’arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, le Parti predisporranno entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto un apposito Piano di intervento per la vendita e l’informazione, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di Intervento per la vendita e l’informazione definisce la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all’Allegato 7 potranno essere ridefinite.
9. La Regione riconosce forme di agevolazione e di gratuità a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per gli scopi di sicurezza sociale cui è destinata. In particolare, sono previsti abbonamenti ridotti del 20%; l’ammissione gratuita a bordo per gli appartenenti alle FF.OO., laddove sia riconfermata dalla Regione con apposita Delibera, è disciplinata con la seguente modalità:
 - iv. esibizione della tessera di riconoscimento personale in fase di controlleria.

In caso di mancato rispetto di detto requisito, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente.

Gli agenti delle FF.OO, su richiesta del Personale di Bordo, sono tenuti obbligatoriamente a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). In caso di sovraffollamento del treno, dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere.

Art. 15

(Politica della qualità dei servizi)

1. EAV si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. EAV eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle CMQ di cui all’All. 7. Il rispetto delle condizioni minime di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare

riferimento alle persone a mobilità ridotta, EAV predispone, entro un anno dalla stipula del Contratto, un apposito “Piano Operativo per l’Accessibilità” coinvolgendo almeno la Regione, il Gestore dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all’Allegato 7 potranno essere ridefinite.

4. EAV assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, EAV predispone, condividendolo con la Regione, un “Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese”, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. EAV effettua, con almeno un’indagine all’anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell’indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, EAV deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti hanno verificato e condividono che la metodologia di rilevazione della Customer Satisfaction condotta EAV è conforme ai requisiti della misura 5 della Delibera ART 16/2018.
6. EAV elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui alle Delibere ART 16/2018 e 106/2018. EAV si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e EAV procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 maggio di ogni anno. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. EAV in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. F, L. 244/2007 si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 10.000 euro le attività di cui alle lett. b, c, d, della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
8. Il Responsabile dell’esecuzione del presente Contratto nonché Responsabile della Qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità, è il Direttore del Trasporto Ferroviario, ing. Arturo Borrelli.

Art. 16

(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

1. Le parti, richiamato l'art. 3 comma 2 del presente Contratto, si danno atto che sono in corso investimenti per l'acquisto e il revamping del materiale rotabile di cui al PRO allegato, dei quali EAV è soggetto attuatore, regolati da specifiche convenzioni e dai relativi atti attuativi.
2. EAV si obbliga alla cessazione anche anticipata del Contratto a trasferire alla Regione o alla IF incaricata del servizio, il materiale rotabile interamente finanziato con fondi pubblici.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 17

(Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza)

1. EAV fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell'All. 7, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate, nonché trasmette annualmente la Relazione Illustrativa di cui alla Delibera 120/2018, nella quale sono esaminate le performance e individuate le eventuali opportune azioni correttive e, laddove possibile, quelle preventive.
2. EAV illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art. 18. La Regione ha facoltà di chiedere a EAV tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di EAV.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di EAV le evidenze negative dell'ispezione.
5. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, la Regione per tramite del Consorzio Unico Campania emette apposite tessere ispettive, con validità annuale, nominative e provviste di fototessera, che consentono al personale regionale autorizzato la circolazione a bordo dei treni.
6. EAV è tenuta a fornire alla Regione i dati relativi alle frequentazioni di un campione di treni o eventualmente di un numero di treni specifici individuati dalla Regione, nonché l'indice di affollamento, misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). EAV effettua dette rilevazioni su una settimana di riferimento, con frequenza semestrale (una rilevazione per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di due). I dati devono essere forniti su supporto informatico, secondo un formato da

concordare con la Regione.

7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, EAV assicura si impegna a garantire il collegamento e il trasferimento dei dati al Centro Servizi regionale presso ACaMIR compatibilmente con le tecnologie adottate.

Art. 18

(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'All. 7.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che l'ammontare delle penalità, applicate su base mensile, non potrà superare il 5% di un dodicesimo del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (All. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per EAV un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 70/2014, è consentita l'applicazione di penali a EAV solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e EAV si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07. Le somme che EAV dimostri di aver sostenuto per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/07 e della Delibera ART 106/2018, tra cui le somme erogate per l'indennità da ritardo per biglietti di corsa semplice e di abbonamento, vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici, detratte le mitigazioni e gli importi impiegati per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/07 e della Delibera ART 106/2018, sono utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela e per progetti di miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni dalla data di accertamento della medesima. EAV, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da EAV.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", disciplinato secondo il Regolamento di cui all'Allegato 8, composto da tre rappresentanti indicati da EAV e da tre rappresentanti indicati dalla Regione e/o da ACaMIR.
2. Il Comitato valuta l'andamento della gestione del servizio e ha funzioni di assistenza alle parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, all'applicazione delle penali e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà, avvalendosi di un membro del Comitato, alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di EAV.
4. Il Comitato, valutato il generale andamento dei servizi, ha facoltà di autorizzare, anche mensilmente, lo svincolo delle ritenute a garanzia sulle fatture liquidate.

Art. 20

(Trasparenza e Riservatezza)

1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi da ciascuna Parte all'ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza di tutte le informazioni acquisite in base al presente Atto, di qualsivoglia natura, e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.

Art. 21

(Clausola Fiscale)

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 22

(Risoluzione e cessione del Contratto)

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il

Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all'altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all'art. 8, commi 4 e 5. Il versamento dalla Parte a debito sarà definito tra le Parti nelle modalità e tempistiche entro 60 giorni dalla risoluzione

2. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso.
3. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
 - a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione di EAV
 - b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 23

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all'art. 22, in cui sopravvengano cause, legate a provvedimenti di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme eventualmente necessarie a garantire l'equilibrio economico - finanziario del contratto, incluso il profitto ragionevole ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007, per la frazione di periodo di vigenza contrattuale, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro, da redigersi entro un anno dalla cessazione del Contratto stesso.
2. Per garantire la continuità dei servizi, le Parti concordano che, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra, i patti di cui al presente contratto rimarranno comunque in vigore fino alla conclusione della nuova procedura per l'affidamento del servizio ed al relativo avvio del servizio, nell'interesse comune delle Parti.

Art. 24

(Controversie tra le Parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Napoli.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano, alle cui norme si fa formalmente rinvio ai fini dell'applicazione di quanto non contenuto nel presente Contratto.

Art. 25

(Cessione dei crediti e debiti)

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati vigilati dalla Banca d'Italia in conformità alle leggi che disciplinano la cessione dei crediti rispetto alla pubblica amministrazione.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 26

(Dichiarazioni ed obblighi)

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - v. dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - vi. dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - vii. si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 27

(Codice etico ed altre disposizioni)

1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di EAV, pubblicato sul sito internet: www.eavsrl.it. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Nell'esecuzione del presente contratto gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale sono applicati, in quanto compatibili, ad EAV ed ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo.
2. EAV dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti di EAV e si obbliga a non concludere tali contratti con i soggetti richiamati a pena di nullità dei contratti stipulati.

3. Le Parti si obbligano all'osservanza del Protocollo di Legalità di cui alla DGR n. 1601 del 7.09.2007.

Art. 28

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di EAV in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, EAV, per espresso accordo tra le Parti, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Art. 29

(Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto)

Finalità del trattamento e base giuridica

1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

3. I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
 - viii. dati comuni acquisiti direttamente dal contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
4. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

5. Per l'esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per EAV S.r.l.

Titolare del Trattamento è EAV s.r.l., rappresentata dal Dott. Umberto De Gregorio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, indirizzo PEC enteautonomovolturmo@legalmail.it.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@eavsrl.it.

Per Regione Campania

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale, contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.campania.it, con sede legale in via S. Lucia n.81, Napoli [

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.campania.it.

Conservazione dei dati

6. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

7. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 30

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a:

- a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando i recapiti istituzionali di EAV;
 - b) consentire l'accesso del personale incaricato da EAV per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. EAV si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

Articolo 31

(Criticità in atto: emergenza Covid-19, limitazioni ANSF e ritardo fornitura nuovi treni)

1. Regione Campania ed EAV dichiarano che il PEF sottostante al presente Atto è stato redatto prima ed indipendentemente dagli effetti economico - finanziari che le richiamate situazioni, di cui alle premesse n. 46, 47 e 48, determineranno sull'equilibrio economico-finanziario del contratto.
2. EAV si impegna a contenere, per quanto possibile, le conseguenze sull'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto di Servizio, con misure tese alla riduzione dei costi, all'aumento dei ricavi e alla rimodulazione dei servizi, che potrà essere effettuata previa mera informativa da rendere alla Regione.
3. La Regione, anche in considerazione dei tempi non brevi di uscita dalla fase emergenziale e degli effetti che la pandemia in atto continuerà a produrre anche nel periodo post-emergenziale nonché dell'impatto delle misure dettate da ANSF e dei ritardi della fornitura dei nuovi treni derivanti dal contenzioso di cui in premessa, si impegna, per tutto il primo periodo regolatorio:
 - a) a non tenere conto degli scostamenti dalle previsioni di cui all'allegato "condizioni minime di qualità" riconducibili agli eventi in parola;
 - b) a valutare, alla stregua di obblighi di servizio pubblico come individuati all'articolo 2 lett. e) del Reg. 1370/2007 le più onerose condizioni di espletamento dei servizi dedotti in contratto, anche con riferimento al contingentamento dei viaggiatori, compensandoli adeguatamente ai sensi del citato regolamento europeo, compatibilmente con le risorse straordinarie messe a disposizione o attuando, sentita EAV, ogni ulteriore idoneo provvedimento;
 - c) a garantire, comunque, nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili, l'equilibrio economico finanziario del contratto;
 - d) a non imputare ad EAV il mancato perseguimento degli obiettivi, di cui al PEF e al PRO, dipendenti dalla ritardata entrata in esercizio dei nuovi ETR sulle linee vesuviane.

4. Alla fine del primo periodo regolatorio si provvederà a rimodulare il PEF.

Articolo 32

(Disposizioni finali)

1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato

ogni singola clausola ed allegati e, pertanto, gli art. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Campania



Documento firmato
da:
GIUSEPPE
CARANNANTE
22.12.2020
09:49:39 UTC

Per EAV

Firmato digitalmente da:Umberto De Gregorio
Data:21/12/2020 15:42:11

Allegati al presente Atto:

1. Programma di Esercizio
2. Servizi connessi al trasporto
3. Servizi di supporto
4. PEF 2020 – 2025
5. PRO 2020 – 2025 e Matrice dei Rischi
6. Materiale Rotabile, Depositi e Officine
7. Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penali, mitigazioni delle penali e premi
8. Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione